

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMIS.p.A.

ORDINANZA N. 5/2019

AUTOSTRADA BRESCIA MILANO A35

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GNL

E GNC NELL'AREA DI SERVIZIO ADDA SUD

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di direttore di esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta convenzione unica di concessione sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito "Brebemi" o "concessionario")

PREMESSO CHE

a) il concessionario ha affidato definitivamente al subconcessionario Socogas S.p.A. il servizio carburante dell'area di servizio Adda sud con contratto prot. n. B0090512016 del 19 ottobre 2016;

b) per le esigenze connesse alla realizzazione dell'impianto di erogazione di GNL e GNC, si rende necessaria la modifica del sistema di circolazione del traffico all'interno del piazzale dell'area di che trattasi, il tutto come da planimetria allegata alla presente ordinanza;

VISTO

- il Codice della strada (D.Lgs. 285/1992);
- il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);

- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”);
- i contenuti del progetto esecutivo e i relativi permessi ottenuti dal subconcessionario, trasmessi a questa concessionaria in data 25 gennaio 2019;
- la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. n. SDP-U-1901-133-DE-SGR del 30 gennaio 2019 da Brebemi alla concedente CAL;

ORDINA

- 1) che, dalle ore 8,00 del 4 febbraio 2019 alle ore 24,00 del 25 marzo 2019, la circolazione all’interno dell’area di servizio Adda sud sia disciplinata secondo lo schema grafico allegato alla presente, con oneri di posa e manutenzione della segnaletica, del piano viabile e relative pertinenze a cura e spese del subconcessionario;
- 2) che l’eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese del subconcessionario.

FA OBBLIGO

a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

Il subconcessionario è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Codice della strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Il subconcessionario rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavori interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal concessionario. Il subconcessionario è altresì obbligato a comunicare alla centrale operativa del concessionario qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it e consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, lì 31 gennaio 2019

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il direttore di esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

